



COMUNE DI ZOGNO

Provincia di Bergamo

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI (RSU) PROVENIENTI DAL COMUNE DI ZOGNO (BG) PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI PER UN PERIODO DI 24 MESI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 – COD. CIG 9022606A01

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

ai sensi art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" pubblicato in GURI n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrato in vigore il 15 settembre 2020: ...c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

SI STABILISCONO quali termini di presentazione delle offerte **giorni 15** dalla data pubblicazione del bando di gara, tenuto conto della tipologia del procedimento di affidamento e dell'esigenza di garantire la continuità del servizio al Comune di Zogno.

ENTE APPALTANTE

COMUNE DI ZOGNO (BG) - Piazza Italia, 8 - 24019 Zogno (BG) tel. 0345-55011 - COD.FISC. 94000290166 e P.IVA 00276180163 - mail: segreteriaamministrazione@comune.zogno.bg.it - mail: patrizia.bettinelli@comune.zogno.bg.it - PEC: info@pec.comune.zogno.bg.it.

Il **Disciplinare di gara** è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.zogno.bg.it>, nella sezione Bandi di gara, mentre la documentazione di gara completa, comprensiva dei relativi allegati è disponibile sul sito: www.ariaspa.it.

Resta fermo che il **presente Disciplinare di gara** non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Unica Appaltante Comune di Zogno può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Patrizia Bettinelli.

OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di trattamento di rifiuti classificati dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 come rifiuti urbani non pericolosi prodotti nel Comune di Zogno (BG). Sono escluse le operazioni di trasporto, che saranno eseguite dal Comune per il tramite di altro Appaltatore. **Codice CER 20.03.01:** frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da raccolta domiciliare. Il quantitativo di rifiuti CER 20.03.01 stimato per un anno è pari a **870 ton.** **Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 170.520,00 (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge).** **L'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 0,00.**

L'importo complessivo a base di gara è pari a € **170.520,00** (dal 01/01/2022 al 31/12/2023), oltre ad IVA di legge, se ed in quanto dovuta, per l'intera durata dell'appalto ed è determinato tenendo conto di una stima annua di 870 ton. al costo unitario di € 98,00/ton..

I quantitativi annui stimati sono indicativi e non impegnativi per il Comune di Zogno. Il corrispettivo relativo al servizio svolto verrà contabilizzato mensilmente in base alle quantità effettive di rifiuti raccolti e da smaltire.

COD. CIG 9022606A01

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Servizio di trattamento di rifiuti urbani (rsu) provenienti dal comune di Zogno (Bg) presso impianti autorizzati. Cod. CPV 90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti.

LUOGO DI ESECUZIONE

E' richiesto il trattamento presso centri autorizzati indicati dalla ditta offerente siti in Provincia di Bergamo o limitrofe.

Le motivazioni che conducono a tale limitazione sono le seguenti:

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale", dispone:

- all'art. 181 che per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle

- apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero;
- all'art. 182 che è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano;
 - all'art. 182-bis che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere le suddette attività in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.
- Tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, la limitazione chilometrica posta agli impianti risponde altresì ad obiettivi di economicità ed efficienza dell'operazione complessiva posta in essere, oltre che dal contenimento dei costi a carico della collettività, altrimenti accresciuti dai maggiori oneri di trasporto dei rifiuti.
- In definitiva, la predetta limitazione chilometrica non può dirsi limitativa della concorrenza e eccessivamente restrittiva, ma ritenersi pienamente rispettosa dei principi che regolano la materia della gestione dei rifiuti, così come pienamente giustificata dall'esigenza di contenimento dei costi.

PERIODO DI ESECUZIONE E FINANZIAMENTO

Il servizio dovrà essere svolto nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, secondo le modalità ed i tempi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio è finanziato con mezzi propri di Bilancio.

PROCEDURA

Procedura aperta ai sensi art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del D.lgs. n. 50/2016.

L'intera procedura sarà condotta tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia chiamato "SINTEL", piattaforma telematica per l'e-procurement il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul portale www.arca.regione.lombardia.it,

Per le indicazioni relative all'operatività sulla piattaforma si rinvia al documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" reperibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, sezione Help&FAQ - Guide e manuali.

Per qualsiasi ulteriore informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116738.

Essendo il valore stimato dell'appalto pari ad € 170.520,00, è dovuto da parte degli operatori economici concorrenti un **contributo all'Autorità di Vigilanza** sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pari ad € 20,00 (deliberazione ANAC 29.12.2020).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, presente e scaricabile dal portale www.arca.regione.lombardia.it.

Per le modalità di presentazione dell'offerta di rimanda alle "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel".

CAUZIONE E FORME DI GARANZIA PREVISTE

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" di € **3.410,10**, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, a garanzia del buon sviluppo della procedura di selezione, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

L'aggiudicatario dovrà inoltre costituire, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, una garanzia fideiussoria denominata "garanzia definitiva" del 10% dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione sia provvisoria che definitiva, può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In ogni caso, per la garanzia provvisoria, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto, ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione sotto forma di fideiussione questa dovrà:

a) contenere:

- 1) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.
- 3) l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Ente;

b) essere prodotta in originale, firmata digitalmente dal garante, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico dell'economia e delle finanze.

La garanzia provvisoria, deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia definitiva deve avere validità corrispondente all'intera durata del contratto.

L'importo della garanzia sia provvisoria che definitiva, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia deve essere sottoscritta con firma digitale dal garante e inserita nella documentazione amministrativa sul portale Sintel.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente **Disciplinare di gara**.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

a) **operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), alla lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), alla lettera c) (consorzi stabili)** dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

b) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui:**

alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), alla *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), alla *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) alla *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del citato Decreto.

c) **i consorzi stabili**, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) **i raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito secondo le modalità indicate all'art. 48 c. 13 del D.lgs 50/2016, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) **i raggruppamenti non ancora costituiti**: in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire secondo le modalità indicate all'art. 48 c. 13 del D.lgs 50/2016, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f) **i consorzi ordinari di concorrenti** di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) **le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete** ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- dovrà essere indicato specificatamente **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**,
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il “Modello unico di gara DGUE” (**Allegato n. 2**);
- **l'offerta economica** dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento consorzio ordinario di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare di gara per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI.

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato Decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
 - Il consorzio nonché gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato n. 2).
 - Il consorzio dovrà, altresì, compilare la "Dichiarazioni integrative aggiornate alla Legge 55/2019 e di accettazione delle condizioni di gara".
 - **Come disposto dall'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 "I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.**
 - Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
 - Anche ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
 - Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- Si applica quanto previsto dall'art. 47 del D.lgs. 50/2016 come **modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.**

PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERA F

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato Decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete.
- Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
- A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare, anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

NOTA BENE

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e li attestino in conformità alla vigente normativa.

PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI CRISI DI IMPRESA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (**c.d. Sbocca-cantieri**) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis "*Concordato con continuità aziendale*" del predetto regio decreto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come indicata nel presente Disciplinare. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, dovrà produrre:
 - copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

AVVALIMENTO

I concorrenti, singoli o consorziati, in relazione alla gara, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria.

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega, a pena di esclusione:

- a) una sua dichiarazione attestante il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
- b) una dichiarazione di rinvio alla dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 resa in sede di istanza di partecipazione alla gara;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente specificandone la natura;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima dichiara il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;
- f) in copia autentica il contratto, sottoscritto dall'impresa ausiliaria ed ausilita, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

NOTA BENE: Come disposto dal D.lgs. 50/2016 come corretto dal D.lgs.56/2017 "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria".

Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in quanto tali infungibili, ivi compresa la certificazione ISO, trattandosi di requisito connotato da un'intrinseca natura soggettiva.

Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi **institori e procuratori** generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società un numero di soci **pari o inferiore a quattro**.

NOTA BENE

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente A.N.AC. 08 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico è escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che il medesimo si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali **sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80** del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. In ogni caso l'offerta congiunta, firmata digitalmente da tutti i

componenti, comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara.

- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) L'operatore economico cui affidare il servizio deve essere iscritto nel Registro delle Imprese della **Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) l'operatore economico deve disporre (in qualità di gestore, o proprietario o capogruppo di un raggruppamento), già al momento della partecipazione alla presente gara e per tutta la durata dell'appalto, di un impianto attivo:

- situato nella Provincia di Bergamo o limitrofe
- autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 o altro dispositivo normativo purchè idoneo a operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 per le tipologie di rifiuto oggetto di gara.

- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

L'operatore economico cui affidare il servizio deve:

- possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità;
- possedere le risorse tecnologiche per trattare i quantitativi di rifiuti urbani oggetto di gara, incrementati di almeno il 30% e da considerare comunque variabili in quanto dipendenti dalle normali variazioni di produzione dei rifiuti stessi da parte delle utenze di Zogno.

Le prestazioni dovranno essere svolte dalla ditta appaltatrice con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso dipendenti e trasportatori della stazione appaltante. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINATI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al paragrafo "Requisiti di idoneità professionale", nonché i requisiti di cui al paragrafo "Requisiti di capacità tecnico-professionale" devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento

verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al paragrafo "Requisiti di Idoneità professionale" devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui al paragrafo "Requisiti di capacità di capacità tecnica", ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi di quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli operatori economici che intendessero partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti, pena l'esclusione, al versamento a favore della citata Autorità della somma di € 20,00 (venti/00) da effettuarsi secondo le modalità indicate nelle "Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1° gennaio 2015" accessibili alla pagina <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Service>.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

La mancata effettuazione del versamento, prima della presentazione dell'offerta, comporta esclusione dalla procedura e non può essere sanata.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, salvo quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 50/2016. l'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la piattaforma sintel, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10:00 DEL GIORNO 29/12/2021.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma telematica Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando

esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA S.P.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla procedura. L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una **"BUSTA TELEMATICA contenente la documentazione amministrativa;**
- una **"busta telematica" contenente l'offerta economica.**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante Comune di Zogno solo dopo il completamento di tutti gli **step** componenti il percorso guidato **"Invia offerta"**.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 **"Riepilogo"** del percorso **"Invia offerta"**, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato zip (o equivalente).

La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. **Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante Comune di Zogno.**

N.B. in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato zip (o equivalente).

La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni contenute nel **"Documento di gara unico europeo"** (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" nonché negli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, determina l'attivazione del soccorso istruttorio e la **Stazione Appaltante** provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse. Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza **sostanziale** del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**
- **la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.**

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax, in cui verrà anche dettagliatamente indicata la modalità di presentazione della documentazione, **da presentarsi**, pena di esclusione, entro il suddetto termine perentorio assegnato.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Alla conclusione degli adempimenti:

è escluso altresì l'Offerente in caso di soccorso istruttorio:

- risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante;
- le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio; che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione Appaltante.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, **almeno 5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 3 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma Sintel nell'ambito delle comunicazioni di gara.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo info@pec.comune.zogno.bg.it.

COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, **tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto**, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento, se prevista ovvero per irregolarità o inappropriata dell'offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici **avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura"** disponibile nell'interfaccia **"Dettaglio"** della procedura di gara.

NOTA BENE

Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (**o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo**) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

Il Comune di Zogno declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite attraverso la funzionalità **"Comunicazioni della procedura"** (al fornitore richiedente) e pubblicate nella sezione **"Oggetto della procedura"** alla quale possono accedere tutti i fornitori a corredo ed integrazione della documentazione di gara. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo
- prendere atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione Appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel **primo step** del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire la domanda di partecipazione e le dichiarazioni e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DOCUMENTO 1

La Domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'ALLEGATO N. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la **forma singola** o **associata** con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di **partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE**, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel **caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane** o di **consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

IN PARTICOLARE:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza** e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza** ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza** o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

Ciascun concorrente, rende la seguente dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis), c-ter) e quater) del Codice;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei servizi;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. **autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle

offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

DICHIARA:

9. di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

10. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto;

11. di aver preso visione degli atti e relativi allegati, di averlo fatto proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo;

12. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 della L. n. 689/1981;

13. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;

14. di accettare quanto riportato nel **Capitolato Speciale d'Appalto**.

15. **di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare:**

- il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in questione, secondo quanto indicato dal Disciplinare di Gara;

- quanto compatibili, previsti dal "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", approvato con D.P.R. n. 62/2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del citato decreto.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DOCUMENTO 2

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla **piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara"** secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE deve essere compilato in ogni sua parte. Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente Disciplinare di gara

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;

- copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma

1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

• copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

a) **la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. del presente Disciplinare;**

b) **la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica-professionale di cui al par. del presente Disciplinare;**

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici **quando sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”**, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, l'esclusione prevista dal comma 1 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il Decreto sono stati emessi nei confronti:

• del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;

• di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;

• dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; • **per tutti gli altri tipi di società o consorzio:** dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi **compresi institori** e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, **ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.**

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente A.N.AC. dell'08/11/2017** cui si rinvia integralmente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di **pubblicazione del Disciplinare di Gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

GARANZIA PROVVISORIA - DOCUMENTO 3

Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

L'OFFERTA È CORREDATA DA:

una garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo a base d'asta precisamente di importo non inferiore ad **3.410,40**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

CONTRIBUTO A.N.A.C. - DOCUMENTO 4

Copia dell'attestazione di pagamento del contributo di € 20,00 da effettuarsi tramite "Portale dei pagamenti di ANAC";

DOCUMENTO 5

Documento comprovante che l'operatore economico dispone (in qualità di gestore, o proprietario o capogruppo di un raggruppamento), già al momento della partecipazione alla presente gara e per tutta la durata dell'appalto, di un **impianto attivo per il trattamento dei rifiuti di cui al codice CER 20.03.01:**

frazione secca dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da raccolta domiciliare:

- situato nella provincia di Bergamo o limitrofe,

- **autorizzato** ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 o altro dispositivo normativo purché idoneo a operazioni di recupero di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 per le tipologie di rifiuto oggetto di gara.

DOCUMENTO 6

Dichiarazione e Documentazione comprovante che l'operatore economico:

• **dispone** delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità;

• **dispone** delle risorse tecnologiche per trattare i quantitativi di rifiuti urbani oggetto di gara, incrementati di almeno il 30% e da considerare comunque variabili in quanto dipendenti dalle normali variazioni di produzione dei rifiuti stessi da parte delle utenze di Zogno.

DOCUMENTO 7

COPIA DELLA VISURA CAMERALE CCIAA anche non autenticata, da parte di **tutti gli operatori economici, anche appartenenti al RTI e in AVVALIMENTO**, al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo "Domanda di partecipazione – documento 1"**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

– copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

– dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

– **Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE**, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila

– **"Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE"**, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

– dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005; – Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA

La busta **Offerta economica** contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta, in marca da bollo da € 16,00 opportunamente annullata (*).

L'offerta economica dovrà contenere l'importo complessivo offerto per i 2 anni (al netto di IVA e comprensivo di oneri e tributi) per la gestione del servizio oggetto del presente appalto che l'operatore intende praticare, comprensivi di tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, **espresso in cifre ed in lettere** (in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata valida l'offerta espressa in lettere).

NB: il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di oneri e tributi (es. tributo regionale, ecotassa ecc., IVA di legge esclusa).

L'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il **valore della propria offerta espresso in valore economico per i due anni di durata dell'appalto, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola.**

(*) Nota: Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'offerta non in regola con l'imposta di bollo sarà inviata alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

• **Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara. NOTA BENE La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati dalla Piattaforma esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica".**

SI RENDE NOTO CHE LA PIATTAFORMA SINTEL CALCOLA L'OFFERTA SULL'IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'APPALTO, ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

I modelli che richiedono la compilazione di più persone (es. titolari e direttori tecnici ecc.) potranno essere racchiusi in un unico zip file nell'apposita sezione della BUSTA AMMINISTRATIVA.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al relativo **paragrafo**.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente **Disciplinare di gara** pena l'esclusione dalla procedura.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell'art. 97, del D.lgs. 50/2016, e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 95 e 97 D.lgs. n. 50/2016.**

Il Comune di Zogno si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di offerte non ritenute idonee.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/12/2021 alle ore 12.00 presso il Comune di Zogno, Piazza Italia n. 8 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale **seduta pubblica**, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al **paragrafo 2.3 "Comunicazioni"** mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "**Dettaglio**" della procedura di gara almeno **2 giorni prima della data fissata**. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con almeno 2 giorni prima della data fissata. Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma Sintel.

Le operazioni di gara saranno condotte, per quanto di propria competenza e come indicato nel prosieguo, dal soggetto di seguito indicato:

- **Seggio di gara:** presieduto dal **Dirigente** del Settore Affari Generali o suo sostituto in caso di assenza, con **due dipendenti Cat. C** dell'Ente in qualità di **membri del seggio di gara**.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza e delle restrizioni previste dai provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tutte le sedute pubbliche di gara si svolgeranno nel rispetto della normativa in vigore.

Il **Seggio di gara** procederà, nella **prima seduta pubblica**, all'apertura della **busta telematica** contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** ed alla verifica della sua completezza.

Il Seggio di gara provvederà poi a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di **soccorso istruttorio** di cui al precedente **paragrafo**;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice (nel caso in cui tutti i concorrenti vengano ammessi si provvederà alla pubblicazione dei verbali della/e relativa/e seduta/e). Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ATTENZIONE:

La Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa contenuta nella **BUSTA AMMINISTRATIVA nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'OFFERTA TELEMATICA ECONOMICA e quindi alla relativa valutazione.**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti offrano lo stesso importo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il **seggio di gara**, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione Appaltante che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - **i casi di esclusione da disporre per:**

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

A seguito della chiusura della fase informativa di valutazione delle BUSTE AMMINISTRATIVE, il seggio di gara apre la fase informatica di **valutazione delle offerte economiche** e, verificata l'indicazione da parte delle Imprese partecipanti dei **costi aziendali della sicurezza e il costo della manodopera**, si procederà al calcolo della soglia di anomalia.

In caso di offerte ammesse **PARI O SUPERIORI A 5**, si procederà ad individuare la **soglia di anomalia** ai sensi dell'articolo 97, comma 3-bis del Codice dei contratti come e si formulerà la **graduatoria provvisoria**, e si procederà all'esclusione automatica **dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.**

• NON SI PROCEDERÀ ALL'ESCLUSIONE AUTOMATICA SE LE OFFERTE AMMESSE SONO INFERIORI A 5.

IN CASO DI NON FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA SINTEL IN CONFORMITÀ AL CODICE DEI CONTRATTI, MODIFICATO DALLA LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 55, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32 IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA SARÀ EFFETTUATO OFFLINE.

In caso di offerte INFERIORI A 5, formulata la **graduatoria provvisoria**, le offerte verranno trasmesse al RUP, per l'eventuale valutazione di congruità di cui all'articolo 97, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, **su richiesta del RUP del Comune di Zogno**, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste

appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del metodo di costruzione, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire il servizio, l'originalità del servizio proposti dall'offerente.

Il RUP esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In considerazione del criterio di aggiudicazione di cui alla presente procedura (minor prezzo), la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP del Comune di Zogno.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione/seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, il **Comune di Zogno**, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di servizio di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto di servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e in ogni caso solo

a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. **Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

L'esecuzione in via d'urgenza: come disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l'aggiudicatario, alle condizioni del capitolato e dell'offerta presentata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

CLAUSOLA SOCIALE

La clausola sociale, non trattandosi di servizio di raccolta e trasporto di rifiuti ma solo di trattamento degli stessi, non viene applicata.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

– per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;

– per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

– per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;

– in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il Comune di Zogno consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve produrre una apposita dichiarazione "ex art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale".

In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono

Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.

Titolare del trattamento è il Comune di Zogno, con sede in Zogno, Piazza Italia 8.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e disciplinati dal Regolamento europeo 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Patrizia Bettinelli